

# Prospettive Sociali e Sanitarie

# 2

ANNO XVII ● 1 FEBBRAIO 1987

● TERAPIA DELL'AUTISMO INFANTILE ● DAY  
HOSPITAL PEDIATRICO ● INTERVENTI EDUCATIVI A  
DOMICILIO ● TUTELA DEI DIRITTI DEL MALATO ●

**C I S** EDITORE

Via S. Siro, 1 - 20149 Milano  
Spediz. in abb. postale gr. II/70

# Handicap: informazioni legislative

a cura di  
**Gianni Selleri**

## Foglio rosa e handicappati

Pubblichiamo di seguito il testo della Circolare del Ministero dei Trasporti - Ispettorato Motorizzazione Civile riguardante nuove facilitazioni per il conseguimento della patente F:

"In applicazione di quanto disposto nell'ultimo capoverso del paragrafo A/4 della circolare 5/76 il mutilato o minorato fisico, per ottenere il definitivo rilascio del "foglio rosa", deve, dopo un primo inoltro della richiesta, presentare il veicolo per le necessarie verifiche degli adattamenti su questi apportati. Tale operazione pone spesso in difficoltà il richiedente per la pratica impossibilità di condurre l'autovettura adattata presso la sede di collaudo risultando quella non conducibile né dal mutilato o minorato fisico, non ancora esercitatosi alla guida, né da parte di un normodotato perchè provvista di comandi con disposizione difforme da quella di un veicolo di serie. Inoltre accade di sovente che il candidato non abbia ancora la disponibilità di un veicolo adattato, ma intenda esercitarsi alla guida usufruendo, almeno nella fase iniziale, di autovettura multi-adattata per autoscuola di cui alla circolare prot. N. 3431/4622/A/135 del 4/11/1983.

Per eliminare tali inconvenienti e venire incontro alle richieste avanzate da quella particolare utenza, si dispone di provvedere al rilascio dei "fogli rosa" richiesti dagli aspiranti alla patente di cat. F senza richiedere la presentazione dell'autovettura già adattata.

Sul resto del "foglio rosa" rilasciato ai candidati a quella categoria di patenti, dovrà essere riportata la seguente annotazione: "autorizzazione limitata alla guida dell'autovettura tipo... targa... di potenza specifica non superiore a 60KW/T, munita dei seguenti adattamenti: (riportare gli adattamenti previsti per la minorazione risultante dal certificato medico esibito nelle varie eventuali soluzioni alternative pre-

viste)". Qualora sulla carta di circolazione dell'autoveicolo per il quale il conducente intende essere abilitato alla conduzione dopo il conseguimento della patente di guida non risulti già annotata la presenza di necessari adattamenti, l'interessato, prima dell'esame, dovrà presentare il veicolo all'Ufficio Provinciale chiedendo la verifica degli adattamenti apportati e la loro trascrizione sul documento di circolazione. In sede di prova pratica di guida, l'ingegnere esaminatore dovrà provvedere a:

1) verificare che il documento di circolazione dell'autoveicolo con cui viene sostenuto l'esame sia aggiornato come sopra;

2) verificare la rispondenza delle modifiche apportate a quanto prescritto sul "foglio rosa" ed a quanto annotato sul documento di circolazione;

3) completare l'annotazione riportata sul retro del "foglio rosa" indicando tipo e targa dell'autovettura adattata nonché gli estremi (numero e data) dell'aggiornamento del documento di circolazione;

4) depennare l'adattamento, o gli adattamenti non realizzati, nel caso che nell'annotazione suddetta risultino annotate più soluzioni alternative".

## Nuove norme CEE: verrà abolita la patente F

È stato approvato alla Camera il disegno di legge che adegua le disposizioni per il rilascio della patente di guida alle norme della CEE e modifica in diverse parti il vigente codice della strada. La legge è ora all'esame del Senato che presto dovrebbe dare il consenso definitivo.

La nuova legge prevede disposizioni in materia di patenti, di esami, di motociclette, di autoscuole, di cinture di sicurezza, di segnaletica stradale e introduce inoltre la "prova pailoncino" per verificare l'eventuale stato di ubriachezza dei conducenti.

Per quanto riguarda gli handicappati, la principale novità è costituita dalla sop-

pressione della patente F, sostituita dalle categorie A, B, C speciali, con limitazioni specifiche per i diversi tipi di minorazione.

È consentita, come negli altri Paesi europei la concessione della patente anche per coloro che sono "affetti da più menomazioni".

Riportiamo le parti della proposta di legge che interessano:

"I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C speciali, anche trainanti un rimorchio leggero.

Le patenti speciali di categoria C possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche in relazione all'esito degli accertamenti di cui al terzo comma dell'articolo 81. Le limitazioni devono riportare sulla patente e devono precisare, ove ricorra, quale protesi sia prescritta e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo.

Essi non possono comunque guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di più di otto persone oltre il conducente".

"Non può essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore.

Il relativo accertamento, tranne per i casi stabiliti nel quarto comma, è effettuato dall'ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale territorialmente competente o da un ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello stato o da un medico del distretto militare territoriale o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, tutti in attività di servizio. L'accertamento di cui al comma precedente deve risultare da certificazioni di data anteriore a due mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame.

Avverso il giudizio delle commissioni di cui al precedente comma è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici dell'Ente delle ferrovie dello stato, fintanto che non sarà diversamente disposto ai sensi del sesto comma dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210".

"La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B speciali rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella per autoveicoli delle categorie C e D sono valide per cinque anni".

## Invalidi con tessera assumonsi

I partiti e i sindacati vogliono assumere solo "handicappati di prima scelta" (cioè falsi o con la tessera corrispondente).

Si tratta di una proposta di legge, che rappresenta una ulteriore limitazione alla possibilità di collocamento degli invalidi. In verità il testo originario (formulato da un

deputato DC ma che ha subito ottenuto il consenso di tutti i partiti) prevedeva l'esclusione dall'obbligo delle assunzioni da parte "delle istituzioni, delle Associazioni e dei datori di lavoro che non perseguono finalità di lucro". Quindi le IPAB, le associazioni assistenziali e... naturalmente i partiti e i sindacati.

Risulta straordinaria questa mescolanza di beneficenza e di politica, questo implicito affermare che i partiti e i sindacati sono organizzazioni equiparabili, dal punto di vista giuridico e simbolico, a quelle del volontariato dell'assistenza e della solidarietà civile.

Mi sembrava di aver capito che partiti e sindacati fossero strumenti di potere, di tutela degli interessi corporativi, sia pure nel quadro della costituzione e della dialettica democratica; in ogni caso non mi era mai venuto in mente che fossero tanto "poveri" (per via dei finanziamenti pubblici, di quelli occulti privati o per i contributi di lavoratori) da chiedere di essere liberati "dall'onere" di assumere handicappati.

Poiché la faccenda risultava "abbastanza sporca", dalla esclusione si è ripiegato sulla "assunzione nominativa". La nuova stesura, recita: "Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e gli altri datori di lavoro che esercitano, esclusivamente e senza fini di lucro, attività a favore di soggetti svantaggiati, gli obblighi di cui alla legge 482/68, possono essere assolti tramite richiesta nominativa".

L'accostamento è veramente audace.

### Aumenta l'indennità di accompagnamento

La Camera nella seduta dell'11 novembre '86, discutendo la legge finanziaria, ha approvato un emendamento che prevede l'aumento dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti e per gli invalidi civili totalmente inabili.

L'emendamento si è configurato come aggiunta alla tabella B del Ministero dell'Interno della seguente voce: "adeguamento dell'indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge recante modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra".

Sono stati approvati i seguenti stanziamenti:

- 1987 - 400 miliardi
- 1988 - 200 miliardi
- 1989 - 200 miliardi

Secondo quanto risulta dal resoconto della seduta, gli aumenti avrebbero decorrenza dal 1 gennaio 1987 (per questo è stato previsto per l'87 una spesa doppia rispetto agli anni successivi).

Per quanto riguarda l'entità mensile dell'aumento, non è possibile fornire dati certi poiché esiste una controversia giuridica sul fatto che l'indennità di accompagnamento agli handicappati civili deve essere corrispondente alla stessa inden-

nità per gli invalidi di guerra, oppure alla indennità di assistenza dei medesimi.

Nel primo caso l'adeguamento sarebbe di circa 150.000 lire mensili, nel secondo 60-80.000 lire mensili.

L'emendamento, approvato contro il parere del governo (che voleva stanziare soltanto 90 miliardi per un triennio), è stato proposto dal gruppo comunista e da quello di Democrazia Proletaria, sia in commissione, sia in aula.

Un particolare impegno ha assicurato l'On. Vanda Dignami. Tuttavia l'approvazione è stata possibile per l'apporto determinante dei numerosi deputati della maggioranza, questa volta "franchi tiratori" in senso positivo: 258 voti favorevoli, 234 contrari.

L'emendamento ripara un'ingiustizia commessa nell'ottobre scorso, quando furono adeguate le prestazioni agli invalidi di guerra e non a quelli civili, e dà attuazione ad un ordine del giorno approvato all'unanimità in quella circostanza. Questo provvedimento, che è stato fortemente sollecitato dall'ANIEP e dal Coordinamento fra le associazioni dei portatori di handicaps, costituisce senz'altro un fatto positivo e di alto significato civile.

Tuttavia dobbiamo ancora una volta rilevare come il Parlamento, anche contro il governo, riesca a corrispondere ai bisogni assistenziali degli handicappati, mentre i progetti per l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale non decoilano.

### Ai lettori

Per un refuso tipografico nelle note dell'articolo di Paolo Ferrario "Anziani e politiche sociali delle Regioni", PSS 16-17/1986, in riferimento agli studi esaminati relativamente alla legislazione sugli anziani, non appare citata la ricerca su "La realizzazione degli interventi per le persone anziane: tendenze in atto nelle Regioni italiane sul piano legislativo e programmatico", effettuata dall'Istituto per la ricerca Sociale, per conto del Ministero dell'Interno e conclusa nel 1984.

## Archivio socio-sanitario

### Rassegna legislativa aggiornata al giugno 1986

a cura di Paolo Ferrario

#### STATO

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9-1-1986 - Atto di indirizzo e coordinamento sui flussi informativi dell'INAIL al Servizio sanitario nazionale in materia di infortunistica sul lavoro e malattie professionali.

- Legge 15.1.1986, n. 4 - Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali.

- Legge 8.1.1986, n. 5 - Interventi assistenziali in favore del personale del Ministero della sanità.

- Legge 27.1.1986, n. 19 - Modifica delle leggi 22.5.1978, n. 217 e 18.12.1980, n. 905 concernenti diritto di stabilimento e di prestazione dei servizi da parte, rispettivamente, dei medici e degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della CEE.

- Legge 24.1.1986, n. 31 - Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, e alla legge 13 agosto 1980, n. 463, recante norme di indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.

- D.P.R. 1.2.1986, n. 13 - Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29.3.1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987.

- Ministero della Sanità - Decreto 3.2.1986 - Schema-tipo di convenzione fra unità sanitarie locali ed associazioni di volontariato e società cooperative che svolgono attività riabilitative a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope.

- Legge 28.2.1986, n. 41 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

Errata-corrige alla legge 28.2.1986, n. 41, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).